



# COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

## CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 22 del 30-07-2021

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTO ALLE FASCE DEBOLI PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL BARATTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 7 DEL 28/03/2018 - RIAPPROVAZIONE

In data 30-07-2021 alle ore 19:09 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente	8	VERDE ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
2	SFORZA VINCENZO	VICE SINDACO	Presente	9	D'IMPERIO ELEONORA	CONSIGLIERE	Assente
3	D'ALESSIO ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente	10	BARANELLO MARIA ASSUNTA	CONSIGLIERE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	11	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente
5	DE RENSIS FEDERICA	CONSIGLIERE	Presente	12	ZOCCOLO FABIO	CONSIGLIERE	Presente
6	D'AVERSA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	13	CERIO MICHELA	CONSIGLIERE	Assente
7	GISI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente				

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4**

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 5

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:

**Premesso che** l'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", disciplina la possibilità che i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati e testualmente recita: "*I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.*

*L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.*";

**visto** che la materia è stata nuovamente disciplinata, senza alcuna abrogazione delle disposizioni vigenti, dal Codice dei contratti pubblici art. 190 del D. Lgs. 50/2016 il quale recita: "*Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.*" ;

preso atto che della necessità di un coordinamento tra le norme che contemplano tale istituto si è occupata la Corte dei Conti Veneto che, con la deliberazione n. 313 del 21/06/2016, ha ricostruito l'istituto del baratto amministrativo come introdotto dall'art. 24 della legge 164 del 2014 e poi disciplinato dall'art. 190 del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 50/2016) ed ha precisato che entrambe le norme valorizzano il principio della sussidiarietà orizzontale che viene ribadito anche nell'art. 189 il quale consente alle Amministrazioni interessate la possibilità di adottare forme procedurali estremamente semplificate; La corte pertanto ha rilevato tra l'altro che, a differenza dell'art. 24 della L. 164/2014 (che riserva tale possibilità ai soli comuni) la disciplina del codice dei contratti consente l'attivazione di contratti di partenariato sociale da parte di tutti gli enti territoriali e non prevede che l'esenzione o riduzione dei tributi sia prevista necessariamente per un periodo limitato, contempla la possibilità di affidare la valorizzazione delle vie e delle piazze mediante iniziative culturali di vario genere;

**Atteso che** gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

**Rilevato che** la situazione economica di grave crisi che sta attraversando il Paese e il nostro territorio ha determinato per alcune fasce sociali di cittadini anche l'impossibilità di pagare i tributi comunali;

**Considerato** altresì che alcuni cittadini possono svolgere servizi di pubblica utilità al fine di poter adempiere ai propri obblighi tributari nei confronti del Comune;

**considerato** che la nuova disciplina di cui all'art. 190 del D.L. 50/2016 prevede infatti anche la «valorizzazione mediante iniziative culturali», attività che va ad affiancarsi ai già previsti interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi e recupero di immobili inutilizzati;

**Ravvisato** che le norme sopra citate consentono all'Ente di applicare riduzioni a fronte di servizi di pulizia strade e aree a verde e altri tipi di interventi indicati nel suddetto articolo;

**Rilevato** che è intenzione di questa Amministrazione attuare le disposizioni delle norme richiamate consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, di poter assolvere al mancato pagamento dei tributi già scaduti mediante una loro prestazione di pubblica utilità indirizzata agli interventi che l'Amministrazione individui nel territorio comunale; con il «baratto amministrativo» i cittadini diventano parte attiva nella cura del territorio attraverso la prestazione di opere o servizi ed a cui corrisponde l'acquisizione da parte dell'amministrazione locale delle loro competenze in vista della compensazione di un loro credito tributario.

**Ritenuta** l'opportunità di ridare dignità a chi, per le contingenti e transitorie situazioni di emergenza, è costretto a diventare frodatore fiscale non colpevole, dando loro la possibilità di mettersi a disposizione della propria comunità e di sentirsi utili a se stessi e agli altri;

**Preso atto** che la sezione delle autonomie della Corte dei conti (Corte conti, sez. aut., 29 gennaio 2020, n. 2), ha individuato una serie di presupposti di carattere generale per la corretta gestione finanziaria del baratto amministrativo e ha posto l'accento in particolare sul principio di sussidiarietà orizzontale e sulla predeterminazione dei casi in cui «sia possibile concordare, con cittadini singoli o associati che ne facciano richiesta, lo svolgimento di attività socialmente utili nella gestione di aree e beni immobili». La Corte ribadisce la necessità di una previa regolamentazione locale quale strumento necessario per l'attuazione del partenariato sociale definito come «particolare forma di contratto [...] avente ad oggetto un'attività che deve essere finalizzata al perseguimento di un'utilità sociale per la collettività territoriale di riferimento». L'aspetto relativo alla necessaria regolamentazione locale viene poi legato al principio della programmazione nel senso che gli interventi concreti relativi all'istituto del baratto amministrativo devono essere inseriti negli strumenti di programmazione finanziaria entro cui la libera iniziativa del cittadino può muoversi.

**Preso altresì atto** che è stato lo stesso legislatore ad insistere sull'importanza della regolamentazione preventiva che, insieme al dettato normativo volutamente atipico, avrebbero come obiettivo quello di dare una copertura legale ad eventuali responsabilità patrimoniali. Infine, strettamente correlata a tale aspetto, si è posta la questione di quale sia l'organo di governo dell'ente locale competente a regolamentare il baratto amministrativo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito come il riferimento alla deliberazione abbia natura regolamentare e «la competenza in materia deve essere radicata in capo al Consiglio» in quanto la Giunta ha competenza in materia di determinazione delle aliquote, profilo a cui non possono ricondursi le «riduzioni o esenzioni di tributi» di cui all'istituto del baratto amministrativo;

**Considerato** infine che con tale forma di «*baratto amministrativo*» si potrebbe consentire a cittadini, disoccupati o con un ISEE inferiore al minimo reddituale, che hanno tributi comunali non pagati fino alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati, di svolgere attività di cui al regolamento comunale in materia a fronte del pagamento dei tributi;

**Precisato** che per detti contribuenti, anche qualora venga attivata la riscossione coattiva, dato l'estremo disagio economico, il Comune non riuscirebbe a recuperare le somme dovute per cui detti importi comunque dovrebbero essere stornati dai residui;

**richiamato** il regolamento comunale per l'aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo approvato con delibera consiliare n. 7 del 28/03/2018;

**ritenuto** dover apportare al predetto regolamento le modifiche di seguito elencate:

- all'art. 4 - è aggiunto il seguente comma: La domanda potrà essere presentata al Comune entro il 15 agosto di ogni anno;
- all'art. 5 - è aggiunta la seguente dicitura: attività inerenti iniziative culturali
- l'art. 8 comma 1, viene così riformulato: I destinatari del «baratto amministrativo» sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 10.632,34 e che hanno tributi comunali non pagati sino alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora

regolarizzati. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello predisposto annualmente.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

<b>ISEE</b>	<b>Punteggio</b>
ISEE sino a € 2.600,00	8
ISEE sino a € 5.300,00	6
ISEE sino a € 10.632,34	4

- all'articolo 14 sono soppressi i commi 2 e 3;

**ritenuto** dover riapprovare il regolamento comunale per l'aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo con le modifiche sopra descritte;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs.267/2000;

#### PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di riapprovare il nuovo Regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo ai sensi dell'art.24 della L.164/2014 e dell'art. 190 del D. lgs. 50/2016, unitamente al modulo di domanda che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
3. Di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio On Line e la diffusione dei contenuti e della possibilità di accesso al "Baratto Amministrativo".

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;  
con voti favorevoli 8 astenuti 1 (Zoccolo Fabio)

#### DELIBERA

Approvare la suesposta proposta di deliberazione

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
ALESSANDRO D'ALESSIO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZAPPITELLI MARIA STELLA

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZAPPITELLI MARIA STELLA

---

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 00-00-0000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZAPPITELLI MARIA STELLA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/08/2021 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 04/08/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ZAPPITELLI MARIA STELLA